

10 Gen 2020

Ritenute fiscali negli appalti, applicazione residuale nei cantieri

Mauro Salerno

Cantieri pubblici (e non solo) praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali degli appalti. La versione finale del Dl Fisco (Dl 124/2019), pesantemente modificata dopo le proteste delle imprese, avrebbe un'applicazione residuale nelle costruzioni, sostanzialmente circoscritta alle ipotesi di manutenzioni in aree di proprietà dei committenti e con beni strumentali messi a disposizione da quest'ultimo. E, si badi bene, dovrebbe trattarsi di comunque di manutenzioni di un certo peso: almeno del valore annuale di 200mila euro.

A fornire l'interpretazione sono i Consulenti del lavoro, in un denso approfondimento dedicato ad analizzare le novità della contestatissima stretta sulle ritenute fiscali in materia di appalti pubblici e privati (articolo 4 del Dl 124/2019) entrata in vigore dal primo gennaio. Con l'obiettivo di contrastare l'evasione delle ritenute fiscali da parte dei datori di lavoro, la norma introduce un sistema di controllo da parte del committente sulla correttezza dei versamenti operati dai suoi fornitori. La novità riguarda sia i committenti pubblici che privati, dunque gli imprenditori nel caso dei subappalti. Ma avrebbe un'applicazione molto più ristretta rispetto alla versione originaria che prevedeva addirittura che il committente sostituisse le imprese appaltatrici, versando al posto loro le ritenute fiscali, con l'obiettivo di contrastare l'evasione.

Dopo le proteste, si è passati dalla sostituzione al controllo del versamento delle ritenute e con margini molto più circoscritti di applicazione. Analizzando il testo, i Consulenti del lavoro mettono nero su bianco che per applicare le nuove regole devono ricorrere contemporaneamente diverse condizioni:

- 1) appalto, subappalto o rapporto negoziale superiore a 200mila euro
- 2) utilizzo prevalente di manodopera
- 3) svolgimento presso la sede del committente
- 4) utilizzo di beni strumentali di proprietà o messi a disposizione da quest'ultimo.

Sulla base di questa interpretazione, resterebbe fuori la maggiorparte delle opere pubbliche. Anche sposando un'interpretazione larga della parola «sede», e dunque includendo in questa definizione non solo la sede fisica ma anche altre aree e beni di proprietà o riconducibili ai committenti, resterebbe comunque difficile trovare un cantiere per la realizzazione di un'opera che si svolga con beni strumentali messi a disposizione dalla stazione appaltante. Mentre gli eventuali subappalti non si svolgerebbero in aree di proprietà del committente. «Secondo noi - ribadisce Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro - la stretta dei controlli sulle ritenute fiscali si applica solo ai contratti che rispettano tutte queste condizioni. Quindi se manca anche solo uno dei requisiti la misura non è applicabile».

Sulla stessa lunghezza d'onda si posizionano i costruttori. «L'intenzione del legislatore - dicono all'Ance - è stata proprio quella di restringere l'ambito di applicazione della misura nel passaggio dalla prima alla seconda versione del decreto». Obiettivo che sarebbe stato raggiunto

con questa nuova formulazione, che circoscriverebbe sostanzialmente l'applicazione ai contratti di servizi con utilizzo prevalente di manodopera e a pochi lavori di manutenzione.

A sciogliere gli ultimi dubbi - l'interpretazione letterale dell'articolo 4 non è semplicissima e tutto si gioca sulla necessità o meno di una virgola - dovrebbe essere l'Agenzia delle Entrate con una circolare, mirata a definire non solo l'ambito di applicazione della norma ma anche tutti gli altri dubbi operativi. A partire da come calcolare il peso della manodopera (costo o valore) fino a definire le modalità di comunicazione delle informazioni. «Serve anche una proroga - continuano all'Ance -: è praticamente impossibile applicare da subito queste misure con questo livello di incertezza».